



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Delle Terme n°5 - **98050 TERME VIGLIATORE (ME)**
Tel 090/9781254 - Fax 090/9783472 - Codice Fisc. 83001910831

REGOLAMENTO ORGANO INTERNO DI GARANZIA

(organo previsto dall'art.2, c.1, del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n.249 del 24/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria")
(regolamento approvato nella seduta del C.d.I. dell'14/10/2013)

Art.1 – Composizione

L'organo interno di garanzia, di cui all'art.2, c.1, del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n.249 del 24/6/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola, è composto, oltre che dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da:

- un docente, designato dal Consiglio d'Istituto tra i docenti in servizio a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, con almeno 10 anni di anzianità, preferibilmente che stia svolgendo le funzioni di Consigliere all'interno del Consiglio;
- due genitori, designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto.

I membri elettivi o designati dell'Organo durano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili o ridesignabili.

La designazione del docente avviene di norma ogni anno scolastico, in occasione del primo insediamento del nuovo Consiglio d'Istituto.

Qualora l'Organo dovesse deliberare nel periodo precedente alle elezioni, il membro decaduto dall'Organo, che abbia perso la qualità di docente in servizio presso questa Istituzione o di genitore di alunno dell'Istituto Comprensivo, sarà surrogato dal primo dei non eletti dell'anno precedente, in possesso dei requisiti richiesti o, se docente, sarà designato dal Consiglio in carica.

Art.2 – Competenze

Le competenze dell'Organo interno di Garanzia sono quelle previste dall'art.7, c.1 e c.2, del D.P.R. n°235 del 21/11/2007 e cioè è chiamato a giudicare:

- a) sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al D.P.R. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1994, n.249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli Studenti);
- b) sui ricorsi dei genitori degli studenti o di chiunque vi abbia interesse contro tutti i provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari da parte degli Organi della Scuola.

Per la tipologia b) non è previsto ulteriore grado di ricorso; per la tipologia a) è prevista la possibilità che a decidere in via definitiva sui reclami sia il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

Art.3 – Presidenza

L'Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico, che potrà essere sostituito solo in caso di assenza per gravi motivi, dal Vicario.

Art.4 – Validità della seduta

Il numero legale per la validità della seduta dell'Organo è la metà più uno dei suoi membri.

Art. 5 - Convocazione

L'Organo interno di Garanzia è convocato dal Dirigente scolastico ogni volta che sia stato presentato un reclamo o un ricorso contro provvedimenti disciplinari, quest'ultimo solo se entro il termine previsto di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

Giacchè l'iter procedurale si deve concludere entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso o del reclamo, la convocazione dei componenti e la comunicazione dell'o.d.g. avverrà con preavviso di soli tre giorni.

La comunicazione della convocazione e dell'o.d.g. deve anche essere notificata per iscritto al ricorrente, il quale potrà presentare, entro la data della convocazione, memorie scritte o chiedere di essere sentito in presenza di almeno uno dei genitori.

Art.6 – Discussione

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.

La discussione deve essere preceduta dalla lettura delle memorie scritte dei ricorrenti, se presentate, o dall'ascolto dei ricorrenti, uno alla volta, in presenza di almeno uno dei genitori, se gli stessi hanno fatto pervenire richiesta in tal senso. I membri dell'Organo potranno rivolgere ai ricorrenti tutte le domande che essi ritengono possano rivelarsi utili alla delibera in merito.

La discussione segue senza la presenza dei ricorrenti.

Durante la discussione non è consentito allontanarsi, se non previa autorizzazione del Presidente e per gravi e giustificati motivi.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa; inoltre, se esauriti i punti all'o.d.g., il Presidente scioglie la seduta.

Art. 7 – votazione

Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 – Deliberazione

Tutte le deliberazioni vengono assunte entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso o del reclamo.

Art. 9 – Pubblicità degli atti e delle deliberazioni

I verbali dell'Organo sono sempre consultabili da ogni suo membro. Le decisioni assunte devono essere motivate e comunicate per iscritto agli interessati.

Art. 10 – Verbale

La funzione di segretario verbalizzante è attribuita dal Presidente a uno degli altri membri, di norma al docente.

Di ogni seduta dell'Organo viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, bollate e siglate dal Dirigente scolastico, un processo verbale a cura del verbalizzante dell'organo stesso.

Il verbale è documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa: la sua lettura e approvazione devono avvenire alla fine della seduta stessa.